



CITTA' DI PORTOFERRAIO

SCHEDA PER ACCERTAMENTO E RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO CERTO E LIQUIDO

Creditore: Esaom Cesa SpA con sede legale in Parma – Borgo Santa Chiara n.12 – Sede Amministrativa in Portoferraio – Via G. Cacciò n.23/25 - C.F. e P. IVA: 00225070499 – in persona del suo legale rappresentante e Amministratore Unico, Dott. Umberto Buzzoni.

Oggetto della spesa: Pagamento somme quantificate nella Sentenza n.482/2017 in data 06.07.2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Livorno – pervenuta al prot. n. 1182/15.01.2018 via pec, sul ricorso R.G. 349/2016 presentato dalla Esaom Cesa SpA contro il Comune di Portoferraio per annullamento richiesta di pagamento Tari anno 2016;

Tipo ed estremi del documento comprovante la spesa (n. e data fattura ed altra documentazione probatoria):

Sentenza n. 482/2017 in data emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Livorno;

Epoca della fornitura:

Anno 2017

Importo lordo:

€ 13.172,96 (€ 8.000,00+spege e accessori di legge +€ 1.500,00 rimborso per contributo unificato)

Motivo per il quale non è stato adottato il provvedimento di impegno

L'ufficio tributi procede per competenza all'istruttoria del procedimento di riconoscimento del debito in parola rilevando che:

- Il debito è susseguente a Sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Livorno per il pagamento delle relative spese non era possibile preventivamente adottare un provvedimento di impegno.
- Con nota prot. 19865 del 29/07 u.s. il dott. Luca Donati – agli atti – evidenziando il rifiuto verbale dell'Arch. Parigi alla sottoscrizione della scheda per il riconoscimento del debito, ha altresì sottolineato la sua impossibilità alla sottoscrizione della stessa per il diritto/dovere di astensione in quanto individuato tra i soggetti responsabili dell'eventuale danno erariale di cui alla nota prot. 33394/2018 a firma dell'Arch. Parigi con la quale è stata trasmessa alla Corte dei Conti una serie di documenti inerenti il contenzioso Esaom, per la verifica dell'eventuale sussistenza di responsabilità per danno erariale;.

IL DIRIGENTE AREA 1, d'ordine del Sindaco giusto decreto prot. 26592 del 10/10/2019 e sulla base della documentazione acquisita agli atti, attesta:


- 1) che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli artt. 2934 e seguenti del Codice Civile e che lo stesso non trova copertura né parziale né totale tra i residui passivi risultanti dall'ultimo consuntivo approvato;
- 2) che il presente debito fuori bilancio rientra nella tipologia di cui alla lettera a) dell'art. 194 del D. Lgs. N. 267/2000.

Portoferraio, 16/10/2019

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Chiara Mancusi



Il Dirigente dell'Area 1
Dott. Rossano Mancusi





CITTA' DI PORTOFERRAIO
Provincia di Livorno
Il Sindaco

Sede Municipale Via Garibaldi-57037 PORTOFERRAIO- Tel. 0565/937111- Fax 916391- Cod. fisc. 82001370491

Prot.n. 25592

Oggetto: Nomina Dirigente ad hoc per sottoscrizione schede debiti fuori bilancio.

IL SINDACO

Visti gli artt. 50 e 107 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2019 avente ad oggetto "RIDETERMINAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA. ORGANIGRAMMA. APPROVAZIONE";

Richiamato il Decreto Sindacale n. 10467 del 19.04.2019 con il quale veniva recepita la nuova struttura organizzativa;

Richiamate le note prot. 19865 del 29.07.2019 e prot. n. 23007 del 03.09.2019 a firma del Dirigente Area II Dott. Luca Donati con le quali evidenzia la sua impossibilità a sottoscrivere le schede relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio riferiti al contenzioso tributario Comune di Portoferraio/Esaom per il diritto/dovere di astensione derivante dal contenuto della nota prot. n. 33394 del 19.12.2019 a firma dell'Arch. Parigi Mauro e con le quali chiede al Sindaco di nominare un soggetto in sua sostituzione;

Considerato il Dott. Luca Donati, dirigente dell' Area Finanziaria, è in evidente conflitto di interessi per quanto attiene alla firma delle schede relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio riferiti al contenzioso tributario Comune di Portoferraio/Esaom;

Ritenuto necessario ed urgente procedere alla nomina di un dirigente incaricato all' uopo per assolvere alle procedure per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio riferiti al contenzioso tributario Comune di Portoferraio/Esaom;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RITENUTA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DECRETA

1. di nominare il Segretario Generale/dirigente Area 1 quale sostituto del Dott. Donati per la firma delle schede relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio riferiti al contenzioso tributario Comune di Portoferraio/Esaom, per la sottoscrizione del parere di regolarità contabile relativo alle schede e per i procedimenti connessi alla liquidazione e pagamento di quanto dovuto.

STABILISCE

Inoltre, che il presente provvedimento venga notificato agli interessati nelle forme di legge e trasmesso agli Uffici comunali per il seguito di competenza
Altresì che il presente decreto non sia affisso all' albo pretorio poiché contenente dati sensibili.

Portoferraio, 08.10.2019

IL SINDACO
Angelo Zini





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LIVORNO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

| | | | |
|--------------------------|----------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | BELLESÌ | ANTONIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | DE MITRI | MARIA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | FERRARI | ELIANO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 349/2016
depositato il 12/10/2016

- avverso INVITO AL PAGAMENTO n° 2109/16 TARI 2016
contro:
COMUNE DI PORTOFERRAIO
VIA GARIBALDI, 17 57037 PORTOFERRAIO

proposto dai ricorrenti:
E.S.A.O.M.-C.E.S.A. SPA
BORGO SANTA CHIARA 12 43121 PARMA PR

difeso da:
ANTELMÌ VIRGILIO
PRESSO AVV.P. BARABINO
VIA DIAZ, 14 57100 LIVORNO LI

difeso da:
MAZZADI CLAUDIO
PRESSO AVV.P. BARABINO
VIA DIAZ, 14 57023 CECINA LI

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 349/2016

UDIENZA DEL

06/07/2017 ore 15:30

N° 483/17

PRONUNCIATA IL:

6 LUG 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

29 DIC 2017

Il Segretario

MARIA DI CAMPLI

Con ricorso presentato in data 15.09.2016, la società Esaom Cesa spa, con sede legale in Parma, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro-tempore, come in atti rappresentata, difesa e domiciliata, impugnava tempestivamente la richiesta di pagamento N. 2109 del 25.05.2016 a titolo di TARI di quello stesso anno per € 245.511,94 oltre ad addizionale provinciale per il 3,5%, pari ad € 8.592,89, e così per un totale di € 254.109,00, notificatole tramite posta presso la propria sede operativa di Portoferraio il 21 giugno 2016, chiedendone nel merito, "previa disapplicazione degli atti citati e presupposti adottati dal Comune di Portoferraio, dichiarare privo di effetti, ovvero annullare, ovvero, in subordine, riformare in tutto o in parte la richiesta di pagamento impugnata e in oggetto"; con la clausola delle spese.

In sintesi, la parte istante - dopo aver premesso di condurre un'impresa cantieristica e di rimessaggio per imbarcazioni nel Comune di Portoferraio, a tal fine detenendo ed utilizzando, oltre ad immobili per uffici, capannoni, hangar, aree scoperte, dove si producevano rifiuti speciali, e specchi d'acqua antistanti (in virtù di concessioni demaniali), per il cui smaltimento provvedeva essa stessa direttamente ed a proprie spese, come da documentazione in atti - illustrava come da tempo si fossero instaurate col Comune dette annose controversie (peraltro concluse con esito per essa positivo, davanti sia a questa CTP che alla CTR) aventi ad oggetto tali immobili, prima per la TARSU, poi per la TIA ed indi per la TARI.

Ciò premesso, dopo aver eccepito preliminarmente la nullità dell'atto impugnato per violazione di legge e carenza di motivazione, la parte istante contestava altresì la illegittimità e l'infondatezza della pretesa impositiva per erroneo presupposto di fatto, nonché per violazione e falsa applicazione della legge (nello specifico, art. 1, comma 649, L. 27.12.2013, N° 147, nonché art. 12, comma 1, 2, 3 e 4 del Regolamento Comunale TARI).

Il convenuto Comune di Portoferraio non si costituiva.

Trattata in altra sede la istanza di sospensione, ritualmente formulata dalla ricorrente, alla pubblica udienza del 6 luglio 2017, comparso solo il difensore di quest'ultima che approfondiva le proprie difese, anche alla luce della favorevole sentenza della S.C. N° 10548/17 emessa nei propri confronti ed in atti, il presente procedimento veniva ritenuto in decisione.

Prima di entrare nella disamina della vexata quaestio, in punto di eccezioni avanzate in via preliminare e nel merito, condicio sine qua non è stabilire la natura dell'atto impugnato, oggi in discussione.

E' oramai più che pacifico che sia con la TARSU, sia con la successiva "Tariffa di Igiene Ambientale", sia con la TARES che con l'attuale TARI - istituita con l'approvazione della Legge di stabilità 2014 - siamo in presenza di "tributi", dato che quest'ultima, così come le precedenti, non costituisce una entrata patrimoniale di diritto privato, così come reiteratamente sostenuto dalla S.C..

Dal che consegue che anche tale tassa, oggetto del presente procedimento, deve possedere tutti gli elementi indicati dalla legge per gli atti impositivi, per cui la relativa richiesta di pagamento deve essere integrata necessariamente con tutti i requisiti previsti e sanciti per ogni atto tributario.

Ciò posto, la parte ricorrente formula preliminarmente l'eccezione di illegittimità della pretesa impugnata in punto di carenza e/o insufficienza di motivazione, e questo Collegio ritiene di doverla accogliere in base alla constatazione che, avendo la TARI natura di "atto impositivo", esso deve rispondere ai requisiti sostanziali propri di questo, ed in primo luogo - al fine di consentire l'esercizio da parte del destinatario del diritto alla difesa - deve enunciare, anche se in forma sintetica purchè chiara, sia la fonte della richiesta che *gli elementi di fatto e di diritto che la giustificano, anche sotto il profilo quantitativo.*

Val solo la pena di sottolineare che non potrebbe essere altrimenti, dato che è oramai *jus receptum* il principio per cui la motivazione dei provvedimenti tributari - prescritti, in generale, per gli atti amministrativi, dalla Legge N. 211/1990, art. 3, e, più specificatamente in materia fiscale, dalla Legge N. 212/2000, art. 10 - risponde primariamente all'esigenza di rispettare i principi di informazione e collaborazione, oltre che essere diretti a garantire il pieno esercizio del diritto alla difesa del contribuente.

E se è pur vero che, alla luce dell'orientamento prevalente della S.C., si ritiene che l'obbligo della motivazione sia assolto ogni qual volta essa rimandi ad un altro atto, il cui contenuto è conosciuto o sia

conoscibile dal ricorrente, è altrettanto vero, però, che oggetto del processo tributario nel caso di specie è l'accertamento della legittimità della pretesa tributaria in quanto avanzata con l'atto impugnato che deve essere effettuato alla stregua "dei presupposti di fatto e di diritto" che in tale atto devono essere indicati. Orbene, passando alla disamina del caso concreto, gli è da osservare che, dalla richiesta di pagamento de qua, in effetti non è dato individuare quali siano i singoli immobili e le singole aree per i quali si richiede la TARI, conseguendone l'impossibilità di appurare la legittimità della imposizione.

Infatti, così come lamenta la ricorrente, la somma pretesa per la tassa in discussione, che altro non è che la controprestazione di un servizio speciale reso dal Comune ad un privato, nella presente fattispecie risulta non solo abnorme ma anche del tutto ingiustificata, dato che nelle vaste aree e superfici in cui si svolge la detta attività cantieristica sono posizionati per tutto l'anno appena tre bidoncini a servizio dell'attività amministrativa (circostanza non ex-adverso contestata), mentre solo nel periodo estivo sono posizionati nelle aree oggetto di concessione demaniale bidoni per la raccolta differenziata (cfr doc. H). E nella richiesta di pagamento de qua, il convenuto non ha dato alcuna contezza dell'iter logico-giuridico sul quale si fonda la maggiore pretesa impositiva: pertanto, non avendo esso assolto all'onere della prova a cui è incontrovertibilmente chiamato in forza del dettato normativo imperativo sancito dall'art. 2697 Cod. Civ, non ha messo in condizione questo Collegio di comprendere le effettive ragioni della pretesa in discussione.

Ragion per cui la eccezione avanzata dalla ricorrente in via preliminare deve essere accolta.

Anche con riferimento alla domanda proposta nel merito, in ordine alla declaratoria di illegittimità e/o infondatezza della pretesa de qua, in quanto diretta a sottoporre a tassa rifiuti urbani le aree produttive invece di soli rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, la domanda risulta fondata.

E sul punto la parte ricorrente ha fornito ampia prova non solo quanto alla tipologia dei rifiuti prodotti, conseguenti alla propria attività svolta nei locali e sulle superfici detenute, con individuazione di tutte le aree produttive di soli rifiuti speciali e di quelle inutilizzate (cfr la relazione tecnica del Dr. Marino, doc. n. 12, nonché copia della relazione ed integrazione del CTU ing. Malvaldi effettuata in precedente giudizio davanti a questa CTP avente ad oggetto Tia 2005-2008, conseguendone la sentenza n. 8/17 prodotta), ma anche in ordine all'affermazione, puntualmente provata, che essa provvede direttamente al relativo smaltimento tramite il conferimento a ditte autorizzate e specializzate in quel settore ((cfr copia dei registri di carico e scarico dei rifiuti detti relativi al 2016, MUD 2016, formulari di identificazione rifiuti speciali relativi ai conferimenti 2016, prodotti e contraddistinti con le lettere A), B), C), D), E) E), F) G)), fatti e circostanze in punto di smaltimento diretto, di cui l'Ente comunale era stato reso edotto, e che non permettevano, quindi, a quest'ultimo di limitarsi ad applicare la norma regolamentare a forfait, così come ha riconosciuto la S.C. nella sentenza n.10548/17, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Comune di Portoferraio avverso la sentenza emessa dalla CTR Toscana n. 63/2012 a favore della odierna istante.

Pertanto, con la pretesa impositiva detta si assoggettano le superfici, dove si producono solo rifiuti speciali non assimilati, anche al tributo per lo smaltimento dei rifiuti urbani (non prodotti), venendosi così ad imporre a carico della contribuente un deprecabile quanto ingiustificato duplice onere, sia alla luce del principio del ne bis in eadem, sia alla luce delle resultanze probatorie.

Ciò posto, questo Collegio non può non prendere in esame, anche per la TARI, l'esito della CTU suddetta - espletata, si ripete, in corso di giudizio instaurato tra le stesse parti, in ordine alle medesime superfici ed alla medesima attività cantieristica ivi esercitata - le cui resultanze sono state già fatte proprie nella sentenza n. 8/17 di questa CTP.

A seguito di tali osservazioni, ne consegue sia la illegittimità dell'atto impositivo TARI in punto di carenza di motivazione sia la infondatezza della pretesa creditoria così come quantificata, basata su una mera presunzione generica di assoggettamento di tutte le superfici e dei locali de quibus a TARI, a fronte di aree che per legge non possono esservi ricomprese, o comunque ne sono escluse, così come risultante dall'esito della CTU con pedissequa integrazione in atti (doc. M).


Con riferimento alle spese, queste - stante anche il comportamento processuale tenuto dalla parte convenuta, non costituita né comparsa - seguono la soccombenza.

P.Q.M.

“ In accoglimento del ricorso, annulla la richiesta di pagamento impugnata N. 2109/2016 afferente la Tari, anno d'imposta 2016 e - determinando: in mq.18.989 le superfici esenti da tariffa; in mq 14.176 quelle soggette a tassazione completa; in mq. 7.805 quelle a produzione mista (rifiuti speciali e urbani) per le quali è applicabile la percentuale di riduzione del 30% - dispone che gli importi dovuti siano quantificati sulla base di questa determinazione. Condanna il Comune di Portoferraio al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 8.000,00= oltre spese generali, CAP e IVA, oltre rimborso per contributo unificato, pari ad € 1.500,00=”

Livorno, li 6 luglio 2017

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

